



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ORIENTALE DELL'URUGUAY SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA, FATTO A ROMA IL 10 NOVEMBRE 2016 E A MONTEVIDEO IL 14 DICEMBRE 2016

Art. ii

Articolo II: Cooperazione generale

1. Attuazione a. Le Parti elaboreranno piani annuali e pluriennali di cooperazione bilaterale nel settore della Difesa, con i quali determineranno le linee guida della stessa cooperazione e prevedranno i luoghi, le date, il numero dei partecipanti nonché le modalità di attuazione delle attività di cooperazione sulla base del presente Accordo. b. Le attività di cooperazione nel campo della Difesa saranno organizzate e condotte dal Ministero della Difesa della Repubblica italiana e dal Ministero della Difesa Nazionale della Repubblica Orientale dell'Uruguay. c. I programmi di cooperazione tra le Forze Armate italiane e le Forze Armate uruguayane si realizzeranno attraverso Accordi tecnici specifici nel quadro del presente Accordo. 2. Campi La cooperazione tra le Parti potrà includere i seguenti settori: a. ricerca e sviluppo, supporto logistico ed acquisizione di materiali e servizi per la Difesa; b. operazioni umanitarie internazionali e di mantenimento della pace; c. conoscenze ed esperienze nei settori delle operazioni, utilizzo di equipaggiamento militare di origine nazionale ed estera, gestione del personale ed organizzazione delle Forze Armate; d. questioni relative all'ambiente ed all'inquinamento provocato da attività militari; e. conoscenze in scienza e tecnologia; f. formazione, istruzione ed esercitazioni militari; g. questioni attinenti ad equipaggiamenti di unità militari, organizzazione e impiego di sistemi militari; h. sanità militare; i. storia militare; j. sport militare; k. altri settori militari di comune interesse per entrambe le Parti nel settore della Difesa. 3. Modalità La cooperazione tra le Parti in materia di Difesa potrà avvenire secondo le seguenti modalità: a. visite reciproche di delegazioni di alto livello ad enti civili e militari; b. scambio di esperienze tra esperti delle due Parti; c. incontri tra Rappresentanti delle Istituzioni della Difesa; d. scambio di istruttori e studenti di Istituzioni militari; e. partecipazione a corsi teorici e pratici, a periodi di orientamento, a seminari, conferenze, dibattiti e simposi, organizzati presso organi civili e militari della Difesa; f. partecipazione all'addestramento militare; g. partecipazione ad operazioni di mantenimento della pace ed umanitarie; h. visite di navi ed aeromobili militari; i. scambio nel campo degli eventi culturali e sportivi; j. promozione di iniziative commerciali nell'area della Difesa e sviluppo di programmi e progetti di applicazione di tecnologia della Difesa; k. trasferimento di materiale; l. altri settori militari di interesse comune per entrambe le Parti nel settore della Difesa.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 10 novembre 2016 e a Montevideo il 14 dicembre 2016
Estremi	Legge 8 ottobre 2020, n. 135
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 2020

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-135-2020/art-ii>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it